Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 29 ottobre 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1968, n. 1095.

Modifica all'art. 125 del regolamento generale sanitario, approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e modificato con regio decreto 23 giugno 1904, n. 369.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 125, lettera *d*) del regolamento generale sanitario approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45 e modificato con regio decreto 23 giugno 1904, n. 369, che vieta l'impiego del rame non stagnato per le condotte di acqua potabile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

La lettera *d*) del n. 1 dell'art. 125 del regolamento generale sanitario, approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, modificato con regio decreto 23 giugno 1904, n. 369, è così sostituita:

« *d*) fatti di rame od ottone e non rivestiti internamente di stagnature o saldati con lega di stagno e piombo contenente di questo ultimo più del 10 %; il divieto non concerne i tubi di rame elettrolitico delle condotte per acqua potabile nell'interno delle abitazioni, che sono ammessi sempre che siano osservate le seguenti prescrizioni:

1) il materiale rame elettrolitico può essere impiegato esclusivamente per tubazioni nell'interno delle abitazioni;

2) il materiale rame elettrolitico, per quanto riguarda la composizione chimica, deve avere un titolo di purezza non inferiore al 99,90 % di rame, comprese eventuali minime tracce di argento e non deve contenere fosforo in quantità superiore a gr. 0,04 %;

3) i tubi di rame elettrolitico, che non contengono fosforo o che lo contengono in misura inferiore a gr. 0,015 %, all'esame microscopico eseguito con un ingrandimento di 75 diametri devono dimostrarsi esenti da ossido rameoso;

4) l'acqua erogata deve contenere al massimo 3 milligrammi di rame per litro dopo contatto stagnante per 16 ore con i tubi e solamente per i primi 10 giorni di esercizio. Dopo tale periodo la quantità di rame disciolta non deve superare mg. 1,5 per litro;

5) le ditte produttrici devono apporre sui tubi di rame apposita punzonatura, intervallata ogni 60 centimetri sulla quale siano indicati: il marchio di fabbrica, il nome della ditta produttrice, l'anno di fabbricazione, il titolo di purezza del materiale.

Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, verranno emanate istruzioni tecniche concernenti l'impianto dei tubi di rame per la distribuzione domestica dell'acqua potabile. Detto decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 3 agosto 1968

SARAGAT

LEONE — ZELIOLI LANZINI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 40. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1968, n. **1096**.

Inclusione dell'abitato di Pisticci, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato con esclusione dei rioni Croci e Dirupo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il decreto presidenziale 7 ottobre 1960, n. 1568, con il quale l'abitato di Pisticci, in provincia di Matera, fu aggiunto agli abitati indicati nella tabella *E* annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV (trasferimento di abitati minacciati da frane);

Ritenuto che per una parte dell'abitato non si sono verificate ulteriori gravi manifestazioni franose, per cui è sufficiente procedere al suo consolidamento in sostituzione del trasferimento con esclusione dei rioni Croci e Dirupo;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 728 nell'adunanza del 9 aprile 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

L'abitato di Pisticci, in provincia di Matera, con esclusione dei rioni Croci e Dirupo, per i quali rimane operante il disposto del decreto presidenziale 7 ottobre 1960. n. 1560, è cancellato dalla tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed è aggiunto agli abitati indicati nella tabella *D*, titolo IV della legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1968

SARAGAT

NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 49. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. **1097**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59, relativo alle norme sulle propedeuticità ed esami del corso di laurea in economia e commercio è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'iscrizione sono da considerare materie propedeutiche:

a) le Istituzioni di diritto privato rispetto al Diritto commerciale, al Diritto privato comparato, al Diritto della navigazione;

b) le Istituzioni di diritto pubblico rispetto al Diritto pubblico regionale, al Diritto pubblico comparato, al Diritto amministrativo degli enti territoriali, al Diritto tributario, alla Contabilità di Stato, alla Organizzazione internazionale, alla Finanza degli enti locali, al Diritto amministrativo;

c) l'Economia politica primo anno di corso rispetto all'Economia bancaria ed alla Storia delle dottrine economiche;

d) l'Economia politica primo e secondo anno del corso rispetto alla Teoria e politica dello sviluppo economico;

e) la Statistica primo anno del corso rispetto alla Demografia;

f) la Matematica generale rispetto alla Matematica finanziaria;

g) la Storia economica rispetto alla Storia della banca, alla Storia ed istituzioni economiche afro-asiatiche, alla Storia dell'agricoltura, alla Storia del lavoro, alla Storia delle relazioni economiche internazionali, alla Sociologia;

h) la Ragioneria generale ed applicata primo e secondo anno del corso rispetto alla Organizzazione aziendale e alla Ragioneria pubblica;

i) il Diritto commerciale rispetto al Diritto industriale;

l) la Tecnica industriale e commerciale - rispetto alla Tecnica del commercio internazionale, alla Economia e finanza delle imprese di assicurazione, alla Tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi, alla Tecnica delle negoziazioni di borsa, alla Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;

m) la Scienza delle finanze e diritto finanziario rispetto alla Economia e finanza della sicurezza sociale, alla Finanza degli enti locali;

n) la Matematica generale e la Ragioneria generale ed applicata primo e secondo anno del corso rispetto ai Principi e tecnica degli ausiliari meccanografici od elettronici;

o) le Istituzioni di diritto privato e le Istituzioni di diritto pubblico rispetto al Diritto del lavoro, al Diritto processuale civile, al Diritto internazionale;

p) la Statistica primo e secondo anno del corso e l'Economia politica primo e secondo anno del corso rispetto alla Economia e politica agraria, alla Scienza delle finanze e diritto finanziario, alla Politica economica e finanziaria;

q) la Matematica generale e la Economia politica primo e secondo anno del corso rispetto alla Ricerca operativa;

r) la Matematica generale, l'Economia politica primo e secondo anno del corso, la Statistica primo e secondo anno del corso rispetto all'Econometria;

s) la Economia politica primo e secondo anno del corso e la Geografia economica rispetto alla Economia dei trasporti;

t) la Ragioneria generale ed applicata primo e secondo anno del corso e la Storia economica rispetto alla Storia della ragioneria;

u) la Ragioneria generale ed applicata, il Diritto commerciale e la Tecnica industriale e commerciale rispetto alla Tecnica bancaria e professionale;

v) le Isituzioni di diritto privato, le Istituzioni di diritto pubblico ed il Diritto commerciale rispetto al Diritto pubblico dell'Economia, al Diritto fallimentare, al Diritto e legislazione bancaria;

z) i Complementi di matematica per economisti rispetto all'Economia matematica.

Analogamente gli esami delle materie propedeutiche debbono precedere quelli delle materie a cui servono di preparazione.

Ai soli effetti degli esami, la tecnica bancaria e professionale è propedeutica rispetto alla Tecnica del commercio internazionale, all'Economia e finanza delle imprese di assicurazione, alla Tecnica delle negoziazioni di borsa ».

Art. 132. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico) è aggiunto quello di: « Meccanismi delle reazioni organiche ».

Art. 135. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale è aggiunto quello di: « Meccanismi delle reazioni organiche ».

Art. 146. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica a indirizzo generale sono aggiunti i seguenti:

Analisi funzionale;
Algebra omologica;
Topologia algebrica.

Art. 147. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica ad indirizzo didattico sono aggiunti i seguenti:

Analisi funzionale;
Algebra omologica;
Topologia algebrica.

Art. 148. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica ad indirizzo applicativo (orientamento numerico e meccanico) sono aggiunti i seguenti:

Analisi funzionale;
Algebra omologica;
Topologia algebrica;
Teoria dei giochi.

Art. 152. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Biochimica applicata;
Fisiologia cellulare;
Fisiologia comparata;
Fitogeografia;
Citologia ed embriologia vegetale;
Ecologia vegetale;
Biologia vegetale applicata.

Art. 156. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Biochimica applicata;
Fisiologia cellulare;
Fisiologia comparata;
Fitogeografia;
Citologia ed embriologia vegetale;
Ecologia vegetale;
Biologia vegetale applicata.

Art. 159. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Geotecnica;
Paleografia;
Storia della geologia;
Biostratigrafia e Paleoecologia;
Sismologia;
Geofisica applicata.

Art. 244. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Acarologia e nematologia (semestrale);
Allevamento vegetale (semestrale);
Anatomia e sistematica dei legni;
Assistenza, consulenza e divulgazione agricola;
Biologia cellulare;
Citotassonomia (semestrale);
Cooperazione agricola;
Demografia zootecnica (semestrale);
Disegno (semestrale);
Fertilizzanti e fertilizzazione (semestrale);
Fisica del terreno (semestrale);
Fisioclimatologia animale (semestrale);
Fisiologia e tecnica della riproduzione (semestrale);

Fisiologia vegetale;
Fitogeografia ed ecologia vegetale;
Fitoiatria;
Genetica del miglioramento animale (semestrale);
Igiene zootecnica (semestrale);
Immunogenetica zootecnica (semestrale);
Legislazione zootecnica e annonaria (semestrale);
Micologia;
Microbiologia lattiero-casearia;
Nozioni di Scienza delle finanze (semestrale);
Organizzazione comparata dei servizi zootecnici nella C.E.E. (semestrale);
Organizzazione degli uffici di contabilità ed elaborazione dei risultati contabili (semestrale);
Pianificazione agricola;
Riordinamento fondiario;
Scienza dell'alimentazione del bestiame e tecnica mangimistica;
Tecnica della meccanizzazione agricola;
Zootecnica montana (semestrale);
Zootecnica tropicale e subtropicale (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 48. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBBLICA 14 agosto 1968.

Nomina del provveditore alle opere pubbliche per la Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta.

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1968 il dott. ing. Giovanni Travaglini cessa dalla carica di provveditore alle opere pubbliche per la Calabria ed è nominato provveditore alle opere pubbliche per la Campania con lo stipendio di L. 4.569.450 annue lorde.

Art. 2.

Gli organici delle carriere direttive dell'ex coefficiente 900 dell'amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente di 14 e 19 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1968

SARAGAT

LEONE — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1968
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 245

(9501)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968.

Decadenza dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 235, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145 dell'8 giugno 1968, con il quale il dott. Coppa Franco venne nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visto l'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, secondo cui l'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione stabilita per ciascuna borsa valori e che tale cauzione deve essere versata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione di nomina, sotto pena di decadenza;

Vista la lettera in data 18 giugno 1968, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Torino ha comunicato al dott. Coppa Franco la sua nomina ad agente di cambio, invitandolo nel contempo ad effettuare il versamento della cauzione entro il termine massimo di quindici giorni sotto pena di decadenza;

Vista la lettera n. 5485 in data 10 luglio 1968, con la quale l'ispettore superiore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa presso la borsa valori di Torino comunica che il dott. Coppa Franco ha dichiarato con nota del 9 luglio 1968 che non avrebbe provveduto per motivi personali al perfezionamento delle modalità per la nomina ad agente di cambio;

Ritenuto che, nel frattempo, è trascorso il termine di quindici giorni per il versamento della cauzione — giusta comunicazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Torino, effettuata con nota n. 18309 in data 19 luglio 1968 — e che, a termini del 2° comma dell'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515 sopraindicata, ricorrono le condizioni per la dichiarazione di decadenza dalla carica;

Visti l'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272, l'art. 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 e l'art. 8 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Coppa Franco è dichiarato decaduto dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1968
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 345

(10164)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1968.

Nomina del presidente dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1967, con il quale il dott. Carlo Pastorino è stato confermato presidente dell'ente stesso, per il triennio 1967-1970;

Ritenuto che a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Carlo Pastorino occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico di cui innanzi;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il gr. uff. Callisto Bagnara è nominato presidente dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, per la rimanente durata del triennio, in sostituzione del dott. Carlo Pastorino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(9956)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1968.

Nomina del presidente della commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Ancona.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 44, foglio n. 180, con il quale venivano costituite le commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1967-68;

Visto il provvedimento n. 1215/306 in data 24 febbraio 1968, con cui veniva disposto il trasferimento del dottor Santino Mario Pesce, fino a tale data direttore del circolo delle costruzioni T.T. di Ancona, al circolo delle costruzioni T.T. di Messina;

Visto il provvedimento n. 392/306 in data 18 marzo 1968 con cui la reggenza del circolo delle costruzioni di Ancona veniva affidata all'ing. Enrico Lasco per il periodo 1° marzo 1968-30 giugno 1968;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto fino al giorno 30 giugno 1968, la presidenza della commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Ancona sarà tenuta dall'ing. Enrico Lasco.

Art. 2.

Al su nominato funzionario sarà corrisposto il compenso di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1967, citato in premessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1968
Registro n. 37 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 323

(10137)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Corbara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Corbara (Salerno);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Corbara (Salerno);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sig. Antonio De Vito, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè offre numerose suggestive visuali panoramiche e paesaggistiche armonicamente fuse nell'ambiente naturale ricco di rigogliosa flora mediterranea, nelle quali zone si svolgono caratteristicamente lungo propaggini collinari, strade aventi innumerevoli punti di vista e belvedere: in special modo la strada provinciale che dal fondo valle — strada statale 18 Tirrena inferiore — conduce al valico di Chiunzi, da cui è possibile godere quadri naturali panoramici e paesaggistici di incomparabile bellezza, aventi per sfondo il ridente agro nocerino e sarnese, nonchè il golfo di Castellammare ed il Vesuvio;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Corbara (Salerno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Corbara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 luglio 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

L'anno 1966 il giorno 19 dicembre, alle ore 10, nella sede della provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

3) CORBARA imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sull'intero territorio comunale

(*Omissis*).

La commissione, dopo ampia ed esauriente discussione, tenuto conto dell'opportunità di estendere l'imposizione del vincolo d'insieme sull'intero territorio comunale di Corbara, costituito com'è da zone di grande interesse paesistico e turistico, con quadri panoramici godibili dal pubblico dai suggestivi belvederi accessibili dalle strade che dette zone attraversano e da quelle intersecantisi nella sottostante pianura dell'agro nocerino-sarnese;

col solo voto contrario del vice sindaco, a maggioranza,

Delibera:

di proporre l'imposizione dei vincoli d'insieme, ai sensi dell'art. 1 (commi 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sullo intero territorio del comune di Corbara;

(*Omissis*).

(10031)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1968.

Integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 21 marzo 1957 per quanto concerne le sigle degli uffici di iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, che contiene norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Visti gli articoli 21, 141, 142 del codice della navigazione;

Visto l'art. 64 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1952, numero 1023/N014, con il quale sono state stabilite le caratteristiche del numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna e le sigle di alcuni uffici di iscrizione dei medesimi;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1953, con il quale è stata determinata la sigla dell'ispettorato di porto di Venezia ai fini della iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1957, n. 8/N035, con il quale è stata approvata una nuova tabella a modifica ed integrazione di quella approvata con decreto ministeriale 18 agosto 1952;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto con il quale è stata determinata la sigla che individua la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Liguria ai fini della iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna:

Ritenuta la necessità di determinare la sigla che individua la nuova direzione compartimentale della Basilicata ai fini della iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna;

Considerata l'opportunità di aggiornare la tabella *A* allegata al decreto ministeriale 21 marzo 1957, numero 8/N035 con altra che tenga conto delle variazioni avvenute;

Decreta:

Art. 1.

La sigla che individua la direzione compartimentale della Basilicata ai fini dell'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna, viene stabilita in quella di « B ».

Art. 2.

L'allegato *A*, relativo alla sigla degli uffici di iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 18 agosto 1952 è sostituito dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Roma, addì 22 luglio 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1968
Registro n. 115, *foglio n.* 244

Sigle degli uffici di iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna

DIREZIONE COMPARTIMENTALE M.C.T.C. PER LA LOMBARDIA
(compresi i territori finitimi di cui alla tabella *A* del D.P. 26 giugno 1950)

Sigla	Denominazione degli uffici
1L	per l'ispettorato di porto di Como;
2L	per l'ispettorato di porto di Cremona;
3L	per l'ispettorato di porto di Desenzano;
4L	per l'ispettorato di porto di Verbania-Intra;
5L	per l'ispettorato di porto di Iseo;
6L	per l'ispettorato di porto di Milano;
7L	per l'ispettorato di porto di Pavia.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE M.C.T.C. PER IL VENETO
(compresi i territori finitimi di cui alla tabella *A* del D.P. 26 giugno 1950)

Sigla	Denominazione degli uffici
1V	per l'ispettorato di porto di Rovigo;
2V	per l'ispettorato di porto di Ferrara;
3V	per l'ispettorato di porto di Mantova;
4V	per l'ispettorato di porto di Padova;
5V	per l'ispettorato di porto di Portogruaro;
6V	per l'ispettorato di porto di Venezia;
LG	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Liguria - Genova;
To	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Toscana - Firenze;
1T	per l'ispettorato di porto di Pisa;
P	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per il Piemonte - Torino;
TA	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per il Trentino - Alto Adige - Bolzano;
Fr	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per il Friuli e Venezia Giulia - Udine;
E	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per l'Emilia e Romagna - Bologna;
M	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per le Marche - Ancona;
LZ	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per il Lazio - Roma;
Um	per la direzione compartimentale per il Lazio - sez. distaccata per l'Umbria - Perugia;
A	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per l'Abruzzo e Molise - Pescara;
C	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Campania - Napoli;
B	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Basilicata - Potenza;
PG	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per le Puglie - Bari;
CL	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Calabria - Catanzaro;
S	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia - Palermo;
SD	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Sardegna - Cagliari.

(9929)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva delle patate di produzione 1968 effettuata da alcune cooperative delle provincie di Viterbo e Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta collettiva delle patate da consumo di produzione 1968 per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Viste le domande presentate dalle cooperative:
« Colli Vulsini » - Grotte di Castro (Viterbo);
« Coltivatori diretti » - S. Lorenzo Nuovo (Viterbo);
« Alto Lazio » - Grotte di Castro (Viterbo);
« Sorano » - Pitigliano (Grosseto);
« Cantina oleificio sociale di Gradoli » - Gradoli (Viterbo);
« Agricola onanese » - Onano (Viterbo),

assistite dall'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio - con sede in Roma, intese ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione della raccolta collettiva delle patate di produzione 1968 prodotte nelle provincie di Viterbo e Grosseto;

Ritenuto che gli enti richiedenti presentano i requisiti richiesti;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le domande delle cooperative « Colli Vulsini »; « Coltivatori diretti » - S. Lorenzo Nuovo; « Alto Lazio »; « Sorano »; « Cantina oleificio sociale di Gradoli » e « Agricola onanese », intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, per l'attuazione della raccolta collettiva delle patate di produzione 1968, nelle provincie di Viterbo e Grosseto entro il limite complessivo di q.li 50.000.

Il suddetto quantitativo conferibile è così ripartito tra le singole cooperative:

Colli Vulsini	q.li	23.000
Coltivatori diretti di S. Lorenzo Nuovo	»	10.000
Alto Lazio	»	9.000
Sorano	»	3.000
Cantina oleificio sociale di Gradoli . .	»	3.000
Agricola onanese	»	2.000

Art. 2.

Il conferimento del prodotto alla raccolta collettiva prevista dal presente decreto potrà essere effettuata fino al 30 novembre 1968.

Le condizioni in base alle quali gli enti gestori regoleranno le varie operazioni, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente, saranno stabilite da appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste e si intendono accettate da ciascun conferente, all'atto del conferimento.

Art. 3.

Alle cooperative di cui al precedente art. 1 è concesso un contributo nelle spese complessive di gestione per l'attuazione della raccolta collettiva, conservazione e vendita delle patate da consumo di produzione 1968, nella misura massima del 90 %, delle spese stesse, determinate in L. 1100 al quintale.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra, non potrà superare l'importo di L. 50 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le patate alla raccolta collettiva sarà corrisposto all'atto della consegna del prodotto ed a richiesta del conferente un acconto che non potrà essere inferiore a L. 1500 a quintale.

Art. 5.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi, ciascuna cooperativa deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite la commissione di cui al successivo art. 6:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante della cooperativa. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti fino alla presentazione della domanda di liquidazione;

3) elenco nominativo dei conferenti con i quantitativi di patate da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta, il peso, la misura dell'anticipazione corrisposta e la data di consegna. Tale elenco dovrà essere vistato dal presidente della commissione di cui al successivo art. 6;

4) elenco analitico delle vendite del prodotto raccolto, con la indicazione della data di vendita, del quantitativo venduto e dell'importo riscosso;

5) dichiarazione con la quale il legale rappresentante della cooperativa attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 5) debbono essere debitamente autenticate.

In base ai documenti forniti da ciascuna cooperativa il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui al successivo art. 6, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 6.

E' istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Viterbo una commissione composta da:

capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato di Viterbo designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'Ente Maremma;

due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto di Viterbo.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevarrà quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere gli enti gestori in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra gli enti gestori ed i conferenti in ordine alla applicazione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti e quelli delle vendite di cui al precedente art. 5;

d) esaminare il rendiconto finale della gestione dell'ammasso volontario ed esprimere il proprio parere sui risultati della gestione medesima.

Art. 7.

Ultimata la vendita del prodotto raccolto, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà a ciascuna cooperativa ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 9.

A chiusura della gestione le cooperative devono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa per il tramite della commissione di cui all'art. 6.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di patate raccolti e venduti, le spese di gestione, in essi compresi, gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, il contributo erogato dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 10.

Sul capitolo 8194/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968 è impegnata la somma di L. 50 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1968
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 188

(10131)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Padova, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Padova si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Solesino, per l'intero territorio comunale;

comune di Abano Terme, per le località Gottardo, Tolomei, S. Daniele;

comune di Arre, per la località Gusella;

comune di Baone, per le località Rana, Case Borotto, Scolo, Meggiorina, Madonna delle Ave, Cà Barbaro;

comune di Barbona, per le località Giare, Tosello, Succhiari, Meneghello, Foscarina;

comune di Cadoneghe, per le località Caponte, Bagnoli, Prati;

comune di Boara Pisani, per le località Vallona, Casei, Balocco, Serfogliaro, La Melinara, Scolo Farfogliari;

comune di Borgoricco, per la località Ronchi;

comune di Campodarsego, per la località Reschigliano;

comune di Carceri, per le località Case Pisane, Casa Paiola;

comune di Curtarolo, per le località S. Maria di Non, Molini, Tessara;

comune di Este, per le località Prà, Morlungo, Deserto, Borgofuro, La Motta, Guola Larga, Sperona, Zuccherificio, Casette, Saltare, Guola Grande, Arzaron, Case Cà Tonega, Le Staffie;

comune di Fontaniva, per la località Boschi;

comune di Granze, per la località Guagnon, Casa Papafava, Le Querine, Palazzo Zangirolami, Case Rizzi, Il Cristo, Quattro Vie, Cerasara, Savellon, Bergamaschi, Le Longhe, C. Conti, Coaria Pascolo, Boaria Le Porte, Ponticelli, Volta di Lana, Pascolo, Albaredo, Grimana;

comune di Limena, per le località Zanon, Nardo, Centro, Belsemin, Limena fuori, Limena sotto;

comune di Masi, per le località Case Boldrin, Case Busin, Casa Trombin, Cà Bettagro;

comune di Monselice, per le località Fossa Monselesana, La Vallesina, Carpanedo, Boaria Erbece, Desturo, Boaria Greggio, Gambarare, Le Basse, Ponticello, Formigaro, Castaldo, Manzoni, Girotto, Fosso Desturo, Marcato, Capitello Vallongo, Canale Bisatto, C. Albertin, C. Martin, Boaria Grissi, Boaria Nani, C. Caronte, C. Oddo, Albere, Crosarone, Candie, Ferrovia;

comune di Montegrotto Terme, per le località Contrada Bassa, C. Sacerdoti, Pesere, V. Bottina, Mezzavia, Granze, Campagna Bassa, Stazione, Selva Lunga, Case Caposeda;

comune di Ospedaletto Euganeo, per le località Giara, Giaretta, Casa Baldisserotto, Love, Boaria Treves, Case Casarin;

comune di Padova, per le località Ponterotto, Montà, Mandria, Paltana;

comune di Pernumia, per le località Strada Monselice Pernumia, Villa Legrenzi, C. Menesello, C. Tomba;

comune di Piacenza d'Adige, per le località Barchessa, Valli Mocenigo, Via Costato, Boaria Menegatti;

comune di Piazzola sul Brenta, per le località Boschiera, Tolleo, Tremignon;

comune di Piombino Dese, per le località Torreselle, Levada;

comune di Piove di Sacco, per la località San Pieri;

comune di Ponso, per le località Bissona, Gualdo;

comune di Pozzonovo, per le località Ponticello, Mattiolo, Rezzole, Maddonetta, Centro, Fosso Desturo, Solco, Fante, Tinazzi, Fossa Monselesana, Argine Conselvano, Tezzon, Pantanella Alta, Pantanella Bassa;

comune di Rubano, per le località Villaguattera, Bosco, Mojacche, Bovo, Sarmeola;

comune di San Giorgio delle Pertiche, per le località Arsego, Cavino;

comune di Sant'Elena, per le località Quattro Vie, Rondi Musso;

comune di Sant'Urbano, per le località Balduina, C. Priuli, Serragioli, Mandiazze, Case Becchi, Laghetto, Tre Canne, Termine, Casa Rodella, Dosso, Palazzo Rosso, Casa Albera, S. Gaetano, Casa Giovanelli, Vignaga, Corer, Marangona, Rotta Sabadina, Boaria Coronella, C. Capuccio, Le Giare, Casa Tosella, Casa Succhion, Casa Meneghello, La Foscarina, C. Morosini, Carmignano;

comune di Selvazzano Dentro, per le località Caselle, Tencarola;

comune di Stanghella, per le località Cuoro, Navegale, Pianta, Treponti, C. Campagnolo, Cibine, Gallinaro, Ponte Gorzone, Camaron, Campagnola, Moraro, Velonon, Carbonara;

comune di Teolo, per le località S. Benedetto, Selve;

comune di Trebaseleghe, per le località Silvelle, S. Ambrogio, Spellatteria;

comune di Vescovana, per le località Livelli, Boaria Lorenzoni, Le Fornaci;

comune di Vighizzolo d'Este, per le località Boaria Treves, Ponte Calmana, Case Giacomelli Botte, Palazzina, Tre Canne;

comune di Vigodarzere, per le località Saletto, Cesaro, Vettore, Ranzato;

comune di Vigonza, per le località Tunnel, Peraga, Bettanini, Levorato, Perarolo, Cioldo, Benetolo, Pionca, Zampieron;

comune di Villa Estense, per le località Finale, Arzarini, Grompa, Valgrande, Arzaron, Pilastrello;

comune di Castelbaldo, per le località Settepertiche, Ruzzini, Bari, Granze;

comune di Villafranca Padovana, per le località Taggì di Sotto, Taggì di Sopra, Scalona, Munaron;

comune di Villanova di Camposampiero, per le località Mussolini, Stroppari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(10128)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Verona, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Verona;

Decreta:

Per la provincia di Verona si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di Lazise, Pastrengo;

comune di Bardolino, per le località Calmasino, La Palù;

comune di Belfiore, per la località Castelletto;

comune di Bussolengo, per la località omonima;

comune di Castelnuovo di Verona, per la località omonima e la località Sandrà;

comune di Cavaion Veronese, per le località Sega, Naiano;

comune di Cazzano di Tramigna, per la località omonima;

comune di Fumane, per le località Mazzurega, Cavalo;

comune di Negrar, per la località Arbizzano;

comune di Pescantina, per la località omonima e per la località Ospedaletto;

comune di Peschiera del Garda, per le località San Benedetto, Rovizza, Broglie;

comune di San Martino Buon Albergo, per la località Mambrotta;

comune di San Pietro in Cariano, per la località omonima;

comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, per la località omonima e per le località Domegliara, S. Giorgio, Ponton;

comune di Soave, per la località omonima e per le località Castelcerino, La Fittà;

comune di Sommacampagna, per la località omonima;

comune di Sona, per le località S. Giorgio, Palazzolo;

comune di Verona, per le località Parona, Chievo, Sorte, Quinto, Poiano, Marzana;

comune di Zevio, per la località omonima e per la località S. Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(10130)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Vicenza, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vicenza;

Decreta:

Per la provincia di Vicenza si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Arzignano, per le località Roviaro, Bettega, Mollon, Restena, C. Fratta;

comune di Bolzano Vicentino, per le località Cà Nuova, Scanagatta, Il Palazzone, Cà Matte, Benetti, Crosara, Fontanone, Braglio, Mezzo Staro, Palazzo Piovene, Carpaneda;

comune di Calvene, per la località omonima e per le località Magan, Bordogni, Maso, Pra del Giglio, Monte, La Costa;

comune di Carré, per le località Castello, Tavani, Filippon, Albanigo e le località confinanti con Zané;

comune di Chiampo, per le località Bevilacqua, Barto, Filippozzi, Zonati, Faedi della Moia;

comune di Crespadoro, per le località Campo d'albero, Loezzi, Riva, Il Molino, Graizzari, Zanconati;

comune di Dueville, per le località Moro, Grumello, Catelan, Astichello, Santa Fosca, Carlesse, Faccin, Villanova, Sega, Marchi, Palazzo Porto, Povolaro, Pigato, Gasparotto, Morari, Colmetti, sud ovest centro abitato Dueville;

comune di Isola Vicentina, per le località Scotte, Canterana, Campagna, Capiterlina, Scovizze;

comune di Lonigo, per le località Casetta, I Ronchi, Le Fattorelle;

comune di Lugo di Vicenza, per le località Volpente, Roveri, Mare, Vesene, Mortisa;

comune di Malo, per le località Contrada Malo, Contrada Zocca, Grana, Al Ponte, S. Rocco, Lapeo, Bragno, Colombarette, Pisa, Palazzina, Case di Malo, Busa Fonda, Casa Bassa, Proe di Pisa, Coppine, Soranetto, Martiné, Molina, Solza;

comune di Montebello Vicentino, per le località Il Maso, Casa Giori, Casa Pietropani, Agugliana;

comune di Montecchio Precalcino, per le località Brugiane, Pransigolo, De Toni, Levà, Bastia, Colonia Ergoterapica, Monte Rosso;

comune di Monticello Conte Otto, per le località Matteazzi, Munaretto, Capitello, Palazzina, Pilotto, Vigardolo, Barausse, Zanella, Il Maglio, Rizi;

comune di Montorso Vicentino, per le località Rosina, Bertola, Darramara, I Miotti, Bellimadore, Motti Alti, Menegoni, Gaburo;

comune di Piovene Rocchette, per le località I Pruli, Cà Nova, S. Valentino, Casa Girotto, Preazzi;

comune di Quinto Vicentino, per le località Boaria Giaretta, Casone Giaretta, C. Dalla Barba, Lanzé, Contrada Prigioni, Palazzetto, Cappella Rossato, Campi Matti;

comune di Sandrigo, per le località Tezze di Lupia, Zanella, Palazzo Cadore, Matteazzi, Lupia;

comune di Santorso, per le località Pasini, Colombare, Garziere, Cabrelle;

comune di San Vito di Leguzzano, per la località omonima e per le località Sella, Pogetto;

comune di Sarcedo, per la località omonima e per le località Santorso, Cà Giberte, Damiani, Meneghello, Cavalleria, Casette, Igna, Contrà Palazzina, Barcone, Terzo, San Pietro, San Giorgio, Summano, Cavallarana, Tavola, Fusa, Contrada Giberte;

comune di Schiavon, per la località S. Romana;

comune di Schio, per le località Liviera, Giavenale, Garziere;

comune di Thiene, per le località S. Vito, Cà Nova, Casa Ferrarin, Peron, Cappuccini, De Meda, Tretti, Pasqualotto, Santo, Borgo Lampertico, Ciscato, S. Antonio, Ghellina, Rosampia, Carollo, Ranzolin, Beregane, Valerio, Verlata, Bosco;

comune di Tretto, per le località S. Ulderico, S. Rocco, S. Caterina, Acquasaliente, Bonatti, Pornaro;

comune di Valdagno, per la località omonima e per le località Sgreva, Castello, Meggiara, Massignano, La Palazzina, Lora, Novale;

comune di Villaverla, per la località omonima e per le località Bosco, Bagarella, Casotto, Crestani, Benetti, Novoledo, Boschetto, Igna, Casa Fasola, Casa Bonato, Braglio, Casa Peron, C. Losca, Casa Caretta, Fornace Vecchia, Casa Maestrello, Bassi;

comune di Zané, per le località Colombara, Campagna, Garziere, Cuso, Vegri, Casette, Trifoglio, Fantine, Cà Bianca, Pontara, Casa Nuova;

comune di Marano Vicentino, per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(10129)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di lire 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(9963)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 19 ottobre 1968:

Luccarelli Mario, notaio residente nel comune di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena.

Marè Mauro, notaio residente nel comune di Bitonto, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Ferentino, distretto notarile di Frosinone.

(10157)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione di superficie e proroga del divieto dell'esercizio venatorio in comune di Castelfidardo

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1968 il divieto di esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, a lepri, starne, fagiani, colino, arcianello ed alla selvaggina migratoria, disposto con decreto ministeriale 2 agosto 1967, in una zona del comune di Castelfidardo (Ancona) di ha. 602, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, a tutto il 30 giugno 1974 nella zona suaccennata, limitatamente ad ha. 580, i cui confini sono così delimitati:

partendo dal bivio di S. Rocchetto (all'incrocio con la strada statale n. 76) percorre la nazionale 16 fino al passo Rigo e da qui all'incrocio con la strada Valle Oscura e di Rigo; da detto incrocio si procede per la strada Valle Oscura (la quale confina col territorio di Osimo) sino al bivio detto Della Bardolina; da qui si interna sino alla strada dei Macelli e confina con l'abitato di Castelfidardo - via Fornaci, Crocette, San Rocchetto - sino a a raggiungere il punto di partenza (bivio di San Rocchetto).

(10152)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Nomina del vice presidente del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 10 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1968 al registro n. 14, foglio n. 281, il Sottosegretario di Stato on. avv. Dario Antoniozzi è stato nominato componente del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui assume le funzioni di vice presidente.

(10150)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Molitura dei cereali », con sede in Bisaccia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 ottobre 1968, il dott. Antonio Iannaccone, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Molitura dei cereali », con sede in Bisaccia (Avellino), in sostituzione del geom. Vito Spatuzza.

(10016)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Centro italiano produttori approvvigionamento cooperative », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 ottobre 1968, il dott. Giuseppe Cocimano, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Centro italiano produttori approvvigionamento cooperative - C.I.P.A.C. », con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Sammartino.

(10013)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « L'Edile Giuglianese », con sede in Giugliano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 ottobre 1968, il rag. Raffaele Arcopinto, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « L'Edile Giuglianese », con sede in Giugliano (Napoli), in liquidazione ex art. 2544 codice civile, in sostituzione dell'ing. Riccardo Buonanno.

(10014)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « La Edile », con sede in Montalbano Jonico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 ottobre 1968, il geom. Raimondo Orsi, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « La Edile », con sede in Montalbano Jonico (Matera), in liquidazione, in sostituzione del geom. Vincenzo Pupolizio.

(10015)

MINISTERO DEL LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato, in comune di Trescore Balneario.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 726/67 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo del torrente Cherio abbandonato alla periferia in località Terme di S. Pellegrino in comune di Trescore Balneario non censito in catasto e confinante con i mappali 323, 141, 142, 164, 312, 322 e 321-*a* di mq. 2000 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 15 luglio 1964, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(10159)

Approvazione di variante al piano di zona del comune di Arezzo

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, n. 622, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Arezzo, per il comprensorio di via Fiorentina 2ª.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10160)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1628 del 14 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1968, registro n. 19, foglio n. 185, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Busiello Gennaro, il quale, ritenendo equivalente a rifiuto il silenzio dell'I.A.C.P. della provincia di Napoli sulle proprie istanze di concessione di alloggio, ha chiesto l'assegnazione di un alloggio per senza tetto nel rione Domiziano-Agnano, previa revoca dell'assegnazione effettuata nei confronti di altre famiglie.

(10136)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che le seguenti ditte hanno denunciato lo smarrimento dei sotto elencati punzoni, a suo tempo assegnati alle ditte stesse.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

Ragione sociale della ditta	Sigla dei marchio	Sede e ubicazione della ditta	Punzoni smarriti
1. Bertone Giuseppe	27-AL	Asti, via P.S. Secondo	3
2. Marchese Giuseppe & Figli	28-AL	Valenza, via Matteotti, 9	21
3 Ceva Carlo	53-AL	Valenza, via S Camasio già Palestro, 12	5
4. Giordano Carlo	62-AL	Valenza, via Mazzini, 40 - già via Venezia. 2	3
5. Protti Rodolfo	74-AL	Valenza, via Mazzini, 46	5
6. Pasetti Massimo	78-AL	Valenza, Porta Alessandria, 47	11
7. Raspagni Carlo	81-AL	Valenza, via Alessandria	3
8. Zacchetti Giovanni	93-AL	Valenza, viale Dante, 1	5
9. Raselli Luigi	113-AL	Valenza, via Alfieri, 12	3
10. Gerbo Carlo & Badoglio Oreste	122-AL	Asti, via Grassi, 17	3
11. Romano Vincenzo	137-AL	Valenza, via Garibaldi, 27	3
12. Bonzano Libero & Megassini Carlo	143-AL	Alessandria, via Lumelli, 5	9
13. Filippi Gino & Aggeri Carlo	150-AL	Valenza, via Mazzini, 22	3
14. Legnani Bernardo	180-AL	Valenza, via Casale, 26	6
15. Carboni Aldo & Raiteri Gio	183-AL	Valenza, via Casale, 26	6
16. Oliva Virginio	232-AL	Acqui Terme, via G. Monteverde, 4 - già Garibaldi, 3	3
17. Capra Giacomo	250-AL	Valenza, via Garessio, 1	20
18. Stanchi Francesco	278-AL	Valenza, via Trieste, 21 - già via Pellizzari, 10	3
19. Rota Gaspare	331-AL	Valenza, vicolo Matteotti, 26	6
20. Angeleri Alessandro	335-AL	Valenza, via Mazzini, 43 - già via Pellizzari, 1	3
21. Visconti Giorgio	336-AL	Valenza, via Cavour, 18	3
22. Cavalli Giovanni	354-AL	Valenza, via Cavour, 35	3
23. Tosini Giuseppe	369-AL	Valenza, via Salmazza, 1	3
24. Varona Giorgio	395-AL	Valenza, via Cavour, 15/19	3
25. Garavelli Carlo	424-AL	Valenza, via Pellizzati, 1	3
26. Novarese Mario	436-AL	Valenza, corso Matteotti, 114	7
27. Deambrogi Francesco	437-AL	Valenza via Bergamo, 34 - già via Cavallotti, 8	8
28. De Ambrogi Eraldo	460-AL	Valenza, via Po, 16	5
29. Pastorino Giovanni	471-AL	San Salvatore, via Roma	3
30. Orsini Edoardo	478-AL	Valenza, via Garibaldi, 27	2
31. Pagani Enrico Pier Luigi & F.lli	501-AL	Valenza, via Fontanile, 7	4
32. Rivolta Aldo	513-AL	Valenza, via Dante, 38 - già via Mazzini, 28	3
33. Pasero Luigi	532-AL	Casale Monferrato, via Bertana, 3/A	3
34. Lingua Sergio	543-AL	Valenza, via Cavallotti, 27	1
35. Favaloro Filippo	546-AL	Valenza, strada Galimberti, 1	8
36. Stefanoni Ermes	552-AL	Valenza, via Trieste, 5	3
37. Cuttica Giovanni	554-AL	Valenza, via Cavour, 7	3
38. Lenti Carlo	574-AL	Valenza, via Alfieri, 12	7
39. Illario Eugenio	575-AL	Valenza, via S. Salvatore, 73	3
40 Varani Renato	590-AL	Valenza, via della Repubblica, 111 - già via G. Calvi, 5	1
41 Borghini Alfio	606-AL	Valenza, via F. Cavallotti, 36	3
42. D'Acquino & Bellizomi	646-AL	Valenza, via Martiri di Lero - già via Novi, 3	4
43. Vaccario Alfredo	653-AL	Valenza, strada S Salvatore, 1	1
44. Foresti e Cabiati	660-AL	Valenza, via Martiri di Cefalonia - già via L. Lombarda	6
45. Tamburini Luciano	684-AL	Valenza, via Dante, 2	3
46. Figarolo Savina	727-AL	Valenza, via S Salvatore, 27	3
47 Oddone Alessandro	798-AL	Valenza, via Garibaldi, 5	1
48. Santangelo Giovanni	827-AL	Valenza, via 29 Aprile, 21	2
49. Guasco Aldo	832-AL	Valenza, via 7 Fratelli Cervi, 21 - già C. Garibaldi	3
50. Staurino Paolo	837-AL	Valenza, viale Galimberti, 10 - già Firenze, 36	2
51. Lingua Giorgio	847-AL	Valenza, via Trento, 20 - già viale Italia	4
52. Emanuelli Dino & Adelio	855-AL	Alessandria, via Morbelli, 6	2
53. Malvezzi Dario	978 AL	Valenza via S. Salvatore 9	3
54. Zerbetto Ferdinando	1005-AL	Valenza, corso Matteotti, 43	3
55. Favaro Sergio	1009-AL	Valenza via Garesio, 4	1
56. Mazzucco Giovanni & C.	1116-AL	Ticineto Po, via Vittorio Veneto	1
57. Dania & Rippa	1132-AL	Sale, via Maggi, 11	1
58. Ardrizzi Francesco	1156-AL	Pecetto di Valenza, via Pellizzari	2
59. Nicolucci Roberto	1314-AL	Alessandria, via Isonzo	1

(9309)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 121 (settore suinicolo) per il periodo dal 1° maggio 1968 al 30 giugno 1968

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (settore suinicolo), in lire italiane per 100 kg. di peso netto, validi dal 1° maggio 1968 all'8 maggio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	r.c. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:		
	03	- scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	7 541	
	02 04	- non nominati	8.867 (*d*)	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	11.531 (*e*)	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	17.873 (*f*)	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	14.068 (*f*)	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	18.680 (*g*)	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	10.032	
	71 79	- altre	18.680 (*h*)	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili delle specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	81 91	- testa, anche in parti; gola	3.690 (*b*)	20
	82 92	- zampe; coda	1.038 (*b*)	20
	83 93	- reni	12.108 (*b*)	20
	84 94	- fegato	13.953 (*b*)	20
	85 95	- cuore; lingua; polmoni	6.919 (*b*)	20
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	10.147 (*b*)	20
	89 99	- non nominate	10.147 (*b*)	20
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		- lardo:		
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	4.843	
	05	- - secco o affumicato	5.650	
	07	- grasso di maiale	3.229	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		carni:		
		- - salate o in salamoia:		
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	11.531 (*i*)	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	17.873 (*f*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	14.068 (*f*)	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	18.680 (*g*)	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	10.032	
	13	- - - altre	18.680 (*h*)	
		- - secche o affumicate:		
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	19.257	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	32.518	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	25.599	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	32.172	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	16.720	
	21	- - - altre	32.518	
		- frattaglie commestibili:		
	24	- - testa, anche in parti; gola	3.690	
	25	- - zampe; coda	1.038	
	26	- - reni	12.108	
	27	- - fegato	13.953	
	28	- - cuore; lingua; polmoni	6.919	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	10.147	
	32	- - altre	10.147	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01 04	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	4.612 (*b*)	3
	07	II altri	4.612	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina	22.018 (*b*)	24
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*c*):		
	26	- salsicce e salami, stagionati	35.937	
	27	- salami a base di sangue	16.888	
	32	- altri	25.217	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	21.728 (*b*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		- 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:		
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	39.933	
	24	- - spalla, anche in parti	33.181	
	28	- - altre	23.234	
	32	- 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	19.101	
	36	- meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	11.658	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 3.125 per quintale netto, ad esclusione di quelli originari dall'Austria.

(*e*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Norvegia Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Austria, si applica un supplemento di prelievo di lire 10.937 per quintale netto.

(*f*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 15.625 per quintale netto.

(*g*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia, Bulgaria e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.687 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 12.500 per quintale netto.

(*h*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 10.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 20.750 per quintale netto.

(*i*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 10.937 per quintale netto.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (settore suinicolo), in lire italiane per 100 kg. di peso netto, validi dal 9 maggio 1968 al 30 giugno 1968

Numero		Denominazione delle merci	Prelievo	T.C. %
della Tariffa	della Statistica			
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:		
	03	- scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	7.541	
	02 04	- non nominati	8.867 (*d*)	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	11.531 (*e*)	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	17.873 (*f*)	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	14.068 (*f*)	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	18.680 (*g*)	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	10.032	
	71 79	- altre	18.680	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	81 91	- testa, anche in parti; gola	3.690 (*b*)	20
	82 92	- zampe; coda	1.038 (*b*)	20
	83 93	- reni	12.108 (*b*)	20
	84 94	- fegato	13.953 (*b*)	20
	85 95	- cuore; lingua; polmoni	6.919 (*b*)	20
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	10.147 (*b*)	20
	89 99	- non nominate	10.147 (*b*)	20
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		- lardo:		
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . .	4.843	
	05	- - secco o affumicato	5.650	
	07	- grasso di maiale	3.229	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		- carni:		
		- - salate o in salamoia:		
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	11.531 (*i*)	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	17.873 (*f*)	
	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	14.068 (*f*)	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata . . .	18.680 (*g*)	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	10.032	
	13	- - - altre	18.680 (*h*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)		- - secche o affumicate:		
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . .	19.257	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato . .	32.518	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata . .	25.599	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	32.172	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	16.720	
	21	- - - altre	32.518	
		- frattaglie commestibili:		
	24	- - testa, anche in parti; gola	3.690	
	25	- - zampe; coda	1.038	
	26	- - reni	12.108	
	27	- - fegato	13.953	
	28	- - cuore; lingua; polmoni . .	6.919	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	10.147	
	32	- - altre	10.147	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01 04	I destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*) . . .	4.612 (*b*)	3
	07	II altri	4.612	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina	22.018 (*b*)	24
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*c*):		
	26	- salsicce e salami, stagionati	35.937	
	27	- salami a base di sangue	16.888	
	32	- altri	25.217	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	21.728 (*b*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		- 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:		
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	39.933	
	24	- - spalla, anche in parti	33.181	
	28	- - altre	23.234	
	32	- 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	19.101	
	36	- meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie . . .	11.658	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 3.125 per quintale netto, ad esclusione di quelli originari e provenienti dall'Austria o dalla Polonia.

(*e*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Austria e della Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto.

(*f*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 15.625 per quintale netto.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 4.687 per quintale netto.

(*h*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 10.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 20.750 per quintale netto.

(*i*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto.

(7619)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 28 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,80	622,75	622,79	622,76	622,75	622,80	622,79	622,80	622,80	622,80
$ Can.	580,65	580,50	580,50	580,55	580,85	580,65	580,50	580,65	580,65	580,65
Fr. Sv.	144,96	144,98	145,04	144,97	144,975	144,96	144,99	144,96	144,96	144,97
Kr. D.	82,96	82,95	82,99	82,95	83 —	82,96	82,95	82,96	82,96	82,96
Kr. N.	87,19	87,20	87,20	87,175	87,23	87,19	87,205	87,19	87,19	87,19
Kr. Sv.	120,43	120,45	120,40	120,425	120,40	120,43	120,425	120,43	120,43	120,43
Fol.	171,29	171,28	171,22	171,175	171,30	171,29	171,225	171,29	171,29	171,29
Fr. B.	12,36	12,365	12,37	12,3660	12,365	12,36	12,365	12,36	12,36	12,36
Franco francese	125,23	125,22	125,23	125,215	125,20	125,23	125,20	125,23	125,23	125,22
Lst.	1489,15	1488,95	1488,90	1489 —	1489 —	1489,15	1489 —	1489,15	1489,15	1489,20
Dm. occ.	156,52	156,56	156,55	156,595	156,675	156,63	156,60	156,63	156,63	156,60
Scell. Austr.	24,11	24,10	24,1060	24,105	24 —	24,11	24,1075	24,11	24,11	24,11
Escudo Port.	21,73	21,74	21,74	21,73	21,70	21,73	21,70	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,94	8,9375	8,85	8,93	8,94	8,93	8,93	8,93

Media dei titoli del 28 ottobre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	109,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,10
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,775
1 Dollaro canadese	580,525
1 Franco svizzero	144,98
1 Corona danese	82,95
1 Corona norvegese	87,19
1 Corona svedese	120,425
1 Fiorino olandese	171,20
1 Franco belga	12,365
1 Franco francese	125,207
1 Lira sterlina	1489 —
1 Marco germanico	156,597
1 Scellino austriaco	24,106
1 Escudo Port.	21,74
1 Peseta Sp.	8,939

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1968, registro n. 3 Istituti di previdenza, foglio n. 395, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 6 maggio 1967 dalla signora Scioletti Iole, vedova dell'ex dipendente del comune di Pescara Di Tommaso Domenico, e, come tale, titolare di pensione indiretta della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, avverso il decreto n. 7130 del 7 giugno 1966, con cui veniva disposta, fra l'altro, la trattenuta sulla pensione della quota vitalizia passiva di L. 74.672 derivante dalla trasformazione del residuo debito del *de cuius* per cessione del quinto dello stipendio, a norma degli articoli 13 e 16 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224.

(10033)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/97 S. Dorligo della Valle in data 28 novembre 1932, con il quale il cognome del signor Mario Hrvatič, nato a S. Dorligo della Valle (Trieste) il 24 marzo 1922, residente a S. Giuseppe della Chiusa, 1-*a*, venne ridotto in forma italiana di « Corbatti » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 27 ottobre 1967, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Hrvatič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/97 S. Dorligo della Valle in data 28 novembre 1932 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Mario Corbatti è restituito nella sua forma originaria di « Hrvatič ».

Analogo ripristino ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione di famiglia e precisamente:

1) Coretti Maria, nata a S. Dorligo della Valle il 18 luglio 1925;

2) Corbatti Carmen, nata a Trieste il 21 agosto 1960, figlia;

3) Corbatti Marco, nato a Trieste il 10 ottobre 1966, figlio.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 ottobre 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

(10037)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di istituto tecnico industriale o del diploma di istituto tecnico nautico.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 salvo la elevazione consentita per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio presso l'ente;

3) buona condotta civile e morale;

4) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'associazione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni, di cui al punto 2) dell'art. 3, è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, **n. 1306;**

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati e invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dell'art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani per servizio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 400 ed indirizzata alla Direzione centrale degli affari generali e del personale dell'A.N.C.C., via Urbana n. 167, Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di 30 giorni a contare dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata ed indirizzata esclusivamente alla Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'associazione.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del bando con l'indicazione della specializzazione, dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'associazione, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5), 6), 7) e 8) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione centrale affari generali e del personale dell'A.N.C.C., via Urbana n. 167, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 a contare dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, numero 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da lire 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati o gli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole od i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva di cui al precedente art. 8 e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sara sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoindicati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio indicato nell'articolo 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4 del presente bando dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'articolo 9 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 9;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato *non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle* disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente. I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'associazione per il personale con la qualifica iniziale del ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto.

Roma, addì 24 settembre 1968

Il presidente: PAVAN

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta

Struttura e sicurezza dei generatori di vapore e dei recipienti a pressione.

Seconda prova scritta

Nozioni sulla combustione e sulla termodinamica del vapor d'acqua.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su:

1. Disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'A.N.C.C.
2. Nozioni di meccanica applicata alle costruzioni; resistenza di membrature e strutture semplici di apparecchi a pressione.
3. Tipi di generatori di vapore e di apparecchi a pressione: tecniche costruttive; giunzioni saldate e chiodate.
4. Accessori di sicurezza, di controllo e di esercizio degli apparecchi a pressione.
5. Materiali ferrosi e non ferrosi impiegati negli apparecchi a pressione nozioni sulle proprietà chimiche e meccaniche; prove di laboratorio.
6. Combustibili e combustione; apparecchiature di controllo; prove; rendimenti.
7. Trasmissione ed utilizzazione del calore.
8. Termodinamica del vapor d'acqua: cicli e rendimenti.

(Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta bollata da L. 400)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione Direzione centrale degli affari generali e del personale
Via Urbana, 167 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a (provincia di .) il . . (1) e residente in (provincia di) via chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a quattro posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . specializzazione ., conseguito presso l'Istituto in data . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ;

f) di aver / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause:

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . addì . .

. . . . (4)
(firma)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che la associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi; i candidati minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(9472)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con il decreto ministeriale 1° giugno 1967 citato nelle premesse, avrà luogo il giorno 18 novembre 1968, con inizio alle ore 8, presso le sedi e nei locali appresso indicati:

Bologna: scuola media statale «Irnerio», via Angelo Finelli n. 2;

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;
Napoli: Centro di emigrazione, via Vespucci n. 174;
Messina: orfanotrofio antoniano maschile « Cristo Re », via Circonvallazione n. 89.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata nelle lettere di convocazione, per sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato, alle ore 8 del giorno 18 novembre 1968.

L'inizio effettivo della prova pratica di scrittura sotto dettato prevista dal bando di concorso è fissato alle ore 10.

(10192)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della commissione per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria del concorso per il reclutamento di ventitre sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma di fanteria da ammettere al primo anno del corso biennale della scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1968, registro n. 16 Difesa, foglio n. 262, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di ventitre sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma di fanteria da ammettere al primo anno del corso biennale della scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria del concorso per il reclutamento di ventitre sottonenti in servizio permanente effettivo dell'Arma di fanteria da ammettere al primo anno del corso biennale della scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino, è costituita, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 maggio 1968, citato nelle premesse, come appresso:

col. c.s.p.e. (R.N.) Bitossi Marco, comandante della scuola applicazione di fanteria e cavalleria, presidente;

ten. col. f.s.p.e. (R.N.) Avanzi Franco, membro;

ten. col. a.s.p.e. (R.N.) De Ambrosis Nevio, membro;

Filippi prof. Federico, insegnante di meccanica applicata presso le scuole di applicazione d'Arma e ordinario al Politecnico di Torino, membro;

Tettamanzi prof. Angelo, insegnante di chimica presso le scuole di applicazione d'Arma e incaricato al Politecnico di Torino, membro;

Saccucci dott. Franco, direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 355

(9657)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina di due membri aggregati alla commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sessantotto posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356;

Veduto il decreto ministeriale 23 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1967, registro n. 72, foglio n. 99, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a sessantotto posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 21 febbraio 1968, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Ritenuta la necessità di aggregare alla commissione del concorso in parola un esperto di lingua inglese ed un esperto di lingua tedesca;

Decreta:

La prof.ssa Gaeta Jannucci Concetta, ordinaria di lingua tedesca presso l'istituto tecnico « Duca degli Abruzzi » di Roma e la prof.ssa Mazzantini Giovanna, ordinaria di lingua inglese presso l'istituto tecnico « Duca degli Abruzzi » di Roma, sono chiamate a far parte, in qualità di membri aggregati esperti rispettivamente di lingua tedesca e di lingua inglese, della commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sessantotto posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 23 maggio 1967.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1968
Registro n. 58 *Pubblica istruzione, foglio n.* 284

(9973)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Il supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1968, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 19 ottobre 1968 il decreto ministeriale 30 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1968 registro n. 26 Finanze, foglio n. 122, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 6 dicembre 1965.

(10191)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.